



L'Aquila, 22 DIC. 2010

**Corte dei Conti**  
**Sezione Regionale di Controllo**  
**per l'Abruzzo**

**Servizio di supporto**  
**Via Buccio di Ranallo, 65**  
**67100 L'Aquila**

**e-mail: [sezione.controllo.abruzzo@corteconti.it](mailto:sezione.controllo.abruzzo@corteconti.it)**

**Tel: 0832/209011**

**Fax: 0862/410042**

Al Presidente della Regione Abruzzo

→ 67100 L'Aquila

Al Consiglio della Regione Abruzzo

67100 L'Aquila

**Raccomandata RR**

Prot. 884 /N5

**Oggetto: Trasmissione deliberazione n. 666/2010/PAR.**

Si trasmette copia della deliberazione indicata in oggetto, adottata da questa Sezione regionale di controllo in data 15 dicembre 2010.

Per Il Dirigente  
D.ssa Luciana Troccoli

il coordinatore amministrativo  
(Dott. Alfonsino Mosca)

da

Foto: [faded text]  
[faded text]  
[faded text]  
[faded text]  
[faded text]



# Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo  
L'AQUILA

COPERTINA FAX 0862/363614		L'AQUILA. 23/12/2010	
Da From	Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo - L'Aquila		
A To	Al Presidente della Regione Abruzzo		
Attenzione Attention			
Numero di pagine (compresa questa) Number page (including this one)			20
OGGETTO:	Deliberazione n. 666/2010/PAR		
Per problemi telefonare al N. 0862/209070			
Note:	Come da vs richiesta per le vie brevi, si anticipa, mezzo fax, copia della deliberazione indicata in oggetto		
	Dott. Alfonso MOSCA		



**22 FEB. 2011**

L'Aquila, li .....

Per copia conforme all'originale in atti  
composta di n. 10... fogli e n. 20... fasciole.

IL RESPONSABILE

Via Buccio di Ranallo,65 - 67100 L'Aquila - Fax: 0862/410042 - e-mail: sezione.controllo.abruzzo@corteconti.it

Documento composto da n. 20.... fasciole,

ALLEGATO come parte integrante alla deli-

berazione n. 127..... del **28.FEB.2011**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Fausto Fanti)

del. n. **666/2010/PAR****Repubblica Italiana****La Corte dei conti***in***Sezione regionale di controllo****per l'Abruzzo**

nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2010

composta dai Magistrati:

Pietro DE FRANCISCIS	Presidente
Giovanni MOCCI	Consigliere
Antonio MARRAZZO	Consigliere
Andrea BALDANZA	Consigliere (relatore)
Oriana CALABRESI	Primo Referendario

visto l'art. 100, comma 2 della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con  
R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modificazioni  
ed integrazioni;visto il Regolamento concernente la "Organizzazione delle  
funzioni di controllo della Corte dei conti" nel testo modificato, da  
ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del  
19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2.07.2008);



vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto il decreto n. 1/2010 del 20 gennaio 2010, così come modificato dal decreto n. 2/2010 del 24 maggio 2010, con il quale il Presidente della Sezione ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo;

avuto riguardo all'indisponibilità, per motivi di salute, del Magistrato assegnatario, Cons. Lucilla Valente, in seguito alla quale è stato designato quale relatore il Cons. Andrea Baldanza;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010 n.54, recante i limiti di ammissibilità delle richieste di pareri consultivi;

vista la nota prot. n. 209350 dell'8 novembre 2010, con la quale il Presidente della Regione Abruzzo ha posto un quesito in merito alla possibilità di attribuire compensi ai componenti del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici istituito presso la Direzione Affari della Presidenza della Regione Abruzzo;

vista l'ordinanza n. 47 del 23 novembre 2010, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all'esame collegiale;

udito il relatore, Cons. Andrea BALDANZA;




**FATTO**

Il Presidente della Regione Abruzzo, con nota dell'8 novembre 2010, ha avanzato una richiesta di parere in merito alla possibilità di attribuire compensi ai componenti del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, previsto dall'art.1 della legge 17 maggio 1999, n.144. Tale disposizione, infatti, *"al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo [ha previsto l'istituzione presso le regioni di] propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantisc[a]no il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione"*.

Il successivo comma 4 della citata legge n.144 del 1999 ha rinviato ad una successiva direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri *"[l'individuazione] delle caratteristiche organizzative comuni dei nuclei, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione"*.

L'art.3, comma 2 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999, recante le disposizioni relative alla





*"Costituzione dei nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici", ha previsto che "I nuclei [debbono essere] composti da professionalità interne, integrate - ove necessario - da professionalità esterne all'amministrazione... Ai componenti esterni non può essere corrisposto un compenso superiore a lire 160 milioni annue lorde e comunque correlato a requisiti documentabili di alta qualificazione".*

L'art.1 della legge della Regione Abruzzo 27 dicembre 2001, n.86 ha istituito "presso la Giunta Regionale, nell'ambito delle strutture preposte alla programmazione, il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici", prevedendo che tale struttura fosse composta, ai sensi dell'art.3, da un Dirigente, dipendente della regione Abruzzo, e da altri 8 componenti, "deputati a prestare la propria attività in maniera permanente".

Con delibera della Giunta regionale n.177 del 12 aprile 2002 si è quantificato il compenso annuo dei componenti interni in "€ 12.911,42, *omnicomprensivo di rimborsi spesa, ritenute di legge e di oneri riflessi a carico dell' Amministrazione regionale, rapportato ad un massimo di n. 30 ore mensili di prestazioni, al costo orario di € 35,86, da effettuarsi al di fuori del normale orario di servizio, da erogarsi semestralmente in n. 2 mensilità a seguito di relazione semestrale sulle attività svolte da parte del Coordinatore del Nucleo".* Con successiva delibera di Giunta n.728 del 29 giugno 2006 le attribuzioni precedentemente previste per i




componenti interni sono state rinnovate "agli stessi patti e condizioni...per un periodo di 30 mesi".

La legge regionale 3 marzo 2010, n.8 ha modificato la ricordata legge regionale n.86 del 2001, collocando, ai sensi dell'art.5, il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, "nell'ambito delle strutture della Direzione regionale preposta alla Programmazione" e delegando a successivi atti amministrativi la fissazione, fra l'altro, del compenso da attribuirsi ai componenti. La delibera di Giunta n.486 del 21 giugno 2010 ha riformulato la composizione del Nucleo, prevedendo esclusivamente componenti interni e fissando in € 13.500 il loro compenso annuo lordo. E' stato inoltre precisato che i componenti *"dovranno svolgere il lavoro assegnato, fuori dall'orario d'ufficio, e nel rispetto delle direttive impartite dal Coordinatore del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, a cui dovranno rispondere per le fasi di avanzamento e per il risultato finale delle attività svolte"*.


L'Amministrazione regionale, nella relazione tecnica di accompagnamento alla richiesta di parere, ha ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza n.314 del 19 giugno 2001, si è pronunciata rispetto alle prescrizioni contenute nella legge n.144 del 1999, affermando che le medesime erano *"rivolte - più che a conformare strutture e procedimenti, secondo modelli uniformi che possano reputarsi vincolanti - ad enunciare principi di organizzazione,*






*riconducibili alle esigenze della necessaria valutazione tecnico-economica delle decisioni concernenti gli investimenti e del monitoraggio su scala nazionale degli stessi, in vista della creazione di un quadro coordinato ed unitario, in raccordo anche con la disciplina dei fondi comunitari e con le relative tecniche di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica. Si tratta, pertanto, di norme fondamentali delle riforme economico-sociali che, essendo volte a realizzare una complessiva e profonda innovazione normativa in un settore che assume importanza nazionale, sono suscettibili, come tali, di condizionare, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, anche la legislazione esclusiva delle Regioni e Province autonome".*

Sotto il profilo organizzativo, l'Amministrazione regionale ha precisato che la "prestazione lavorativa richiesta ai dipendenti interni di categoria "D" è aggiuntiva rispetto al rapporto di lavoro ordinario...viene svolta al di fuori dell'orario di lavoro ...ed è esclusiva (non ammettendosi il conferimento di ulteriori incarichi)...e definita in un contratto di durata biennale e sottoposta ad autorizzazione". La prestazione lavorativa presso il Nucleo, sarebbe estranea alle "attribuzioni e competenze specifiche ordinarie del dipendente" e "l'attività di valutazione come componente del Nucleo [sarebbe] incardinata in una struttura diversa da quella di appartenenza"; la posizione dei componenti del Nucleo, inoltre, richiederebbe "terzietà ed indipendenza rispetto all'Ente e, naturalmente, rispetto alla Direzione di appartenenza".









Con riferimento alle innovazioni introdotte con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», l'Amministrazione regionale riconduce i contratti conclusi con i componenti del Nucleo, quali *"rapporti di lavoro a tempo determinato, autonomi rispetto al rapporto principale di lavoro [talché] la spesa da essi derivante soggiace ai limiti che il disposto normativo prevede (59% della spesa sostenuta, per le rispettive finalità, nell'anno 2009)"*.

Le risorse dirette a coprire le spese sostenute dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, inoltre, sarebbero integralmente tratte da *"trasferimenti statali, vincolati ed a specifica destinazione, assegnati alle singole regioni sulla base di un piano di riparto, mediante delibera CIPE, così come disposto dall'art.1, comma 7 della legge n.144 del 1999"*.

Sulla base di tali presupposti, l'Amministrazione regionale, ha avanzato richiesta di parere in merito alla possibilità di attribuire compensi ai componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, tenendo presente quanto affermato da questa Sezione regionale in occasione del parere reso alla stessa Regione Abruzzo in data 27 maggio 2010 n.327.





## DIRITTO

La richiesta di parere avanzata dal Presidente della Regione Abruzzo deve ritenersi ammissibile, sia sul piano soggettivo che sul piano oggettivo.

Sul piano soggettivo, la richiesta di parere, in quanto avanzata dal legale rappresentante dell'Amministrazione, deve ritenersi conforme alle prescrizioni di cui all'art.7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n.131. Riguardo al profilo oggettivo, milita a sostegno dell'ammissibilità della richiesta la circostanza che la stessa costituisca un'integrazione del parere espresso da questa Sezione regionale con la pronuncia del 27 maggio 2010, n.327, con la quale le questioni *de quibus* si pongono in una linea di stretta continuità.

In ogni caso, si può prescindere dall'esaminare la conformità della richiesta alle prescrizioni contenute nella delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010 n.54 recante i limiti di ammissibilità delle richieste di pareri consultivi, atteso che il già citato art.7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n.131, prevede che *"le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica"*.

Tale disposizione, prevedendo "ulteriori forme di collaborazione", ammette, implicitamente, il superamento dei limiti affermati dalle




Sezioni Riunite rispetto all'attività consultiva, in ragione dell'autonomia riconosciuta dalla legge alle forme di Interazione delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

Con riferimento al merito della questione deve ricordarsi che questa Sezione regionale, in occasione del parere reso in data 27 maggio 2010, inerente l'applicabilità del principio di omnicomprensività del trattamento economico ai componenti dei Comitati di verifica e monitoraggio e relative segreterie tecniche, ha ampiamente richiamato e condiviso i principi già precisati dal Consiglio di Stato, Commissione Speciale Pubblico Impiego, Adunanza 4 maggio 2005, n. 173/2005 - Sezione II.

In particolare questa Sezione regionale ha affermato che:

- "1) Tutti gli incarichi conferiti da un'Amministrazione ad un proprio dirigente sono remunerati con il trattamento economico pattuito per quest'ultimo, concernente la retribuzione di posizione e quella di risultato;
- 2) Le tipologie di incarico concernono, in particolare:

- a) incarichi conferiti in ragione dell'ufficio, nella cui fattispecie rientrano gli incarichi connessi alla pubblica funzione esercitata dal dirigente il cui svolgimento può, tra l'altro, riflettersi direttamente sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al medesimo dirigente;
- b) gli incarichi conferiti su designazione dell'Amministrazione di provenienza, cioè quelli attribuiti dall'Amministrazione del dirigente





sulla base di una valutazione discrezionale in ordine alle qualità professionali possedute dal soggetto che dovrà rappresentare l'Amministrazione, curandone gli interessi pubblici ad essa istituzionalmente affidati;

c) gli incarichi comunque conferiti dall'Amministrazione di servizio.

A parte l'ultima tipologia di incarichi - che, conferiti *intuitu personae*, prescindono dalla qualifica dirigenziale, atteso che l'Amministrazione potrebbe conferirli anche a soggetti estranei -, per i primi due tipi di incarico è pacifico che si applichi il principio della omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, trattandosi di attività interconnesse al rapporto organico esistente tra il Dirigente e l'Amministrazione, che rientrano nelle normali incombenze e pertanto sono considerate già comprese nella determinazione del trattamento economico complessivo.

Questa Sezione - anche in considerazione del fatto che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, pur modificando le norme del decreto legislativo n.165 del 2001, ha lasciato del tutto immutato il comma 4 dell'art.24 sul trattamento economico omnicomprensivo dei dirigenti - ritiene che l'applicazione del principio di omnicomprensività debba essere confermato per i primi due tipi di incarichi".

**I suddetti principi appaiono pienamente applicabili anche rispetto alla remunerazione dei componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.**



In via preliminare deve sgombrarsi il campo dall'interpretazione avanzata dall'Amministrazione regionale in merito all'inapplicabilità del principio dell'omnicomprensività della retribuzione, in ragione della provenienza statale delle risorse dirette ad alimentare le spese derivanti dal funzionamento del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici. La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n.615 del 15 luglio 2010 ha (condivisibilmente) affermato l'irrilevanza delle *"provenienza dei fondi erogati in attuazione dei progetti per i quali sono state svolte le attività specificamente remunerate. Independentemente dalla provenienza, i fondi, una volta acquisiti dall'Ente e, quindi, confluiti nel bilancio dell'ente, non si sottraggono alla disciplina concernente l'impiego delle risorse finanziarie di pertinenza dell'Amministrazione. La provenienza della provvista è, cioè, un antefatto del tutto irrilevante rispetto agli atti di gestione che quelle somme abbiano impiegato, in coerenza con il principio della universalità che governa il bilancio degli enti. In altri termini, nessun rilievo assume la provenienza (comunitaria, statale o provinciale) della provvista finanziaria".*

Tale assunto è implicitamente affermato nella stessa Relazione di accompagnamento prodotta dall'Amministrazione regionale, laddove si dà atto che, in virtù della nuova composizione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici e delle ridotta quantificazione delle attribuzioni, la delibera della Giunta Regionale del 21 giugno 2010 n.486, ha ridotto gli oneri da € 250.481,59 annui ad € 186.000,00 con






un risparmio annuo pari ad € 64.481,59. Tale risparmio, in quanto attinente a "trasferimenti statali, vincolati ed a specifica destinazione", dovrebbe implicare una restituzione delle risorse in eccedenza, senza alcun effetto sul bilancio dell'Amministrazione regionale. La circostanza che l'Amministrazione regionale abbia inteso conseguire dei propri risparmi di spesa dimostra, *per tabulas*, l'infondatezza della tesi diretta a distinguere le spese in ragione della provenienza delle risorse.

Parimenti irrilevante appare la circostanza che le attività di lavoro siano espletate "fuori dall'orario di lavoro". L'Amministrazione regionale interpreta l'affidamento dell'incarico di componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici quale attività lavorativa assolutamente estranea a quella principale e sottoposta ad una disciplina distinta e separata. I componenti di tale Nucleo, infatti, sarebbero, contemporaneamente, dipendenti dell'Amministrazione regionale, in virtù di un contratto a tempo indeterminato cui, tuttavia, si cumulerebbe un contratto a tempo determinato (per la durata dell'incarico) sottoposto ad una diversa disciplina negoziale e valutativa. Si creerebbe, così, una sorta di duplice rapporto contrattuale tra l'Amministrazione regionale ed i componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici con orario, disciplina e compenso distinti.



Tale interpretazione non appare condivisibile, atteso che, come affermato dall'ARAN (parere 900 -38H1 su [www.Aranagenzia.it](http://www.Aranagenzia.it)) "non




esiste un *tertium genus* oltre al lavoro ordinario e straordinario, per identificare le prestazioni lavorative del personale dipendente. La partecipazione di un lavoratore ad un progetto obiettivo dell'ente rientra nei normali compiti istituzionali le cui prestazioni devono essere disciplinate e possono essere retribuite facendo esclusivo riferimento alle due sole tipologie contrattualmente (e ora anche legislativamente con riferimento al Decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66) definite".

L'art.4, comma 2 del citato d.lgs. n.66 del 2003 ha introdotto il principio secondo cui "La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario". Il cumulo di due rapporti di lavoro con lo stesso ente appare pertanto privo di un addentellato normativo.

Ininfluyente appare, altresì, la circostanza che taluni dei componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici non rivestano incarichi dirigenziali: infatti, anche per il personale appartenente alle Categorie non dirigenziali deve estendersi il principio di onnicomprensività della retribuzione. Militano a sostegno di tale interpretazione gli argomenti espressi da Corte dei conti, Sez. Puglia, n.615 del 2010, secondo cui "il principio di onnicomprensività della retribuzione deve ritenersi vigente anche con riferimento al personale degli enti locali. In proposito si osserva che, avuto riguardo alla generalità del personale dipendente dagli enti locali, il principio di onnicomprensività della retribuzione, già desumibile dall'art.19, comma






5, del d.P.R. n.191 del 1979, è stato oggetto di espressa consacrazione normativa con l'art.31 (rubricato "ohnicomprensività") del d.P.R. n.347 del 1983 (di recepimento delle "norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali), che ha "fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre a quanto specificatamente previsto dal presente accordo, ulteriori Indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente".

Detto principio si desume, peraltro, anche dalla inderogabilità della struttura della retribuzione stabilita dai contratti collettivi, a termini del combinato disposto di cui agli artt. 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, secondo cui "L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale" e dell'art. 45 del medesimo decreto, secondo cui "il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. 3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti








economici accessori collegati: a) alla produttività individuale; b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva. 4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori".

Ancora, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Enti Locali e Regioni del 1° aprile 1999, in aderenza al disposto legislativo di cui all'art.45 del D.Lgs. n.165 del 2001, che demanda alla contrattazione la materia del trattamento economico fondamentale ed accessorio, dispone, all'art.15, la obbligatoria costituzione di un fondo a cui destinare le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.

Le risorse confluite in detto fondo sono utilizzate, tra l'altro, per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo, in modo selettivo e secondo risultati accertati dal sistema permanente di valutazione (art. 17, comma 1, lett. a).

Il successivo art. 18 del CCNL Enti Locali, così come riformulato dall'art. 37 del CCNL del 22 gennaio 2004, ribadisce, poi, che l'attribuzione dei compensi, di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), è






strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento qualitativi e quantitativi dei servizi ed è, quindi, attuata secondo modalità definite a livello di ente o in un'unica soluzione, ma sempre e comunque dopo un necessario processo di valutazione della prestazione e del risultato conseguito, che dovrà essere effettuato dal dirigente, nel rispetto di criteri e prescrizioni predefinite dal sistema permanente di valutazione.

L'art. 15, comma 5, prevede, altresì, che in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio a cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni, di cui all'art. 6 del D.Lgs n.29 del 1993, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio".

L'esigenza di garantire la necessaria "terzietà ed indipendenza" ai componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici non può certamente comportare una così consistente deroga ai principi che sormontano il lavoro pubblico e privato.





Contraddittoria appare poi l'affermazione secondo cui le attività espletate presso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici sarebbero estranee alle "competenze ordinarie del dipendente". Delle due l'una: o le suddette attività si ascrivono all'interno delle competenze dell'apparato regionale, talché le procedure di selezione dei componenti del Nucleo tendono a valorizzare le competenze più appropriate esistenti presso l'Amministrazione, ovvero si ritiene l'attività del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici come esorbitante dal novero delle competenze dei dipendenti talché le eventuali attribuzioni andrebbero a remunerare un'attività estranea ai fini ed alle competenze della struttura.

L'interpretazione prospettata dall'Amministrazione regionale finisce con il disconoscere il sistema di lavoro "per progetti" da svolgersi, evidentemente, non oltre l'orario di lavoro ma durante lo stesso.

Sulla base di tale ricostruzione interpretativa, l'intenzione della Regione Abruzzo di riconoscere un compenso (nella misura di € 13.500,00 annui) ai componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, appare contrastante con i principi della omnicomprensività vigente sia per l'Area dirigenziale che per il personale inquadrato presso le categorie, a prescindere dalle limitazioni introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



**P. Q. M.**

**DELIBERA**

che il quesito sottoposto dal **Presidente della Regione Abruzzo** al parere della Sezione possa essere risolto alla stregua delle considerazioni sopra esposte.

**DISPONE**


che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente della Regione Abruzzo ed al Consiglio della Regione medesima.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2010.

L'Estensore  
(Andrea BALDANZA)



Il Presidente  
(Pietro DE FRANCISCIS)



Depositata in Segreteria il 21 DIC. 2010

LA DIRIGENTE  
(dr.ssa Luciana Troccoli)

